

COMUNE DI AQUARA	
(Salerno)	
17 GIU. 2014	
Prot. N. 02333	Cl. Fasc.



Via Garibaldi, 5 - 84020 Aquara (SA) - Tel. 0828/962003 - Fax 0828/962110 - n. Verde: 800-901611
 E-Mail: comuneaquara@tiscalinet.it - info@comune.aquara.sa.it http://www.comune.aquara.sa.it
 Codice Fiscale: 82001370657

Ordinanza n. 6 del 17 giugno 2014

OGGETTO: INCENDI BOSCHIVI 2014-MANUTENZIONE AREE INCOLTE E/O ABBANDONATE DEL CENTRO ABITATO E BRUCIATURE DELLE STOPPIE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO :

- Che l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni, e del patrimonio ambientale;
- Che l'incuria e l'abbandono da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi, sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi, oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, possono essere pericolo per la salute pubblica fornendo habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

CONSIDERATO, in aggiunta che la mancata pulizia dei fondi e relative pertinenze può anche creare problemi alla sicurezza della circolazione stradale, limitando le condizioni di visibilità;

ATTESO che dai dati statistici elaborati dal competente Settore Foreste e Pesca della Regione Campania emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di Giugno e Settembre di ogni anno;

VISTA la Legge Regionale n° 11 del 07.05.1996, così come modificata dal D.P.G.R. n.387 del 16.06.2003, artt. N.6 e 7;

VISTA la legge 21/11/2000, n. 353 – " Legge quadro in materia di incendi Boschivi";

VISTI gli artt. 1 e 59 del Regio Decreto n. 773/1931 – "T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e s.m.i.;

VISTO l'art. 15 della legge n. 225/1992 – " Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile" e s.m.i.;

VISTO il D.L.gs. 30/04/1992, n. 285 " Nuovo Codice della Strada e s.m.i.";

VISTO L'art. 255 del D. L.vo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lg.vo 18 agosto 2000, n. 267– " Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;

VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice penale;

ORDINA

Art 1

- A tutti gli Enti ed ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate laterali alle strade comunali, aree verdi urbane incolte, ai proprietari di stabili con annesse aree a verde, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che

possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere pericolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 30 giorni dalla presente ordinanza, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

art 2

- ai frontisti di strade di provvedere ad un'accurata pulizia dei terreni da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco, per una fascia non inferiore a 50 mt. dalla strada;

art 3

- il divieto assoluto di accendere fuochi ad una distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale facilmente infiammabile o combustibile;

art 4

- durante il periodo compreso tra il 17 giugno e il 30 settembre è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciale ricadenti sul territorio comunale di:

- a) accendere fuochi;
- b) far brillare mine;
- c) usare apparecchi a fiamma ed elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville e brace;
- e) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo d'incendio.

SANZIONI

Chiunque non ottemperi a quanto disposto nel presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite con:

- art 1 sanzione amministrativa da € 25,00 a 500,00, secondo le procedure della L. n. 689 del 24/11/1981 es.m.i., con la sanzione accessoria che sarà facoltà del Comune, senza indugio ed ulteriori provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori;
- art 2 sanzione amministrativa da € 168,00 a € 674,00 art 29 del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
- art 3 da € 516,00 a € 3.098,00 - art.17-bis, comma 1, del RD 18 giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
- Art 4 sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14, a norma dell'art 10, commi 5,6,7,8, della Legge n. 353/2000;



RICORDA

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche; che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Comando Prov.le Vigili del Fuoco tel. 115

Corpo Forestale tel. 1515

Comando Polizia Locale di Aquara tel. 0828/962003

Stazione Carabinieri di Aquara tel. 0828/962005

Arma Carabinieri tel. 112 (attivo h=24)



DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

Pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune fino al 30/09/2014;

· Affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;

· Inserita nel sito ufficiale del Comune <http://www.comune.aquara.sa.it/>.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

1. alla Prefettura di Salerno;
2. al Comando Polizia Locale del Comune di Aquara;
3. al Comando Stazione Carabinieri di Aquara;
4. al Corpo Forestale dello Stato di Salerno;
5. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno;
6. al Servizio Regionale di Protezione Civile di Salerno;
7. All'ufficio U.T.C. di Aquara;

Il Comando di Polizia Locale di Aquara coadiuvato dall'U.T.C., gli agenti della Forza Pubblica e la Guardia Forestale, sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale:

1. Al tribunale Amministrativo regionale entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento nei termini e nei modi previsti dall'art 2 e segg. Della legge n. 1034 del 06.12.1971.
2. Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento, nei termini e nei modi previsti dall'art 2 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li 17 giugno 2014

 SINDACO
Pasquale Brenea
Pasquale Brenea